

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

dal 1° gennaio 2002 al 25 novembre 2004 nel circondario del tribunale di Foggia sono stati consumati 100 omicidi e 104 tentati omicidi; la procura della Repubblica sta procedendo a carico di noti per 51 omicidi e 73 tentati omicidi e sta invece procedendo alla identificazione dei responsabili per 49 omicidi e 33 tentati omicidi;

giova ricordare che sulla base dei dati forniti dal Censis e riferiti al 2003, Foggia risulta essere al quarto posto nella classifica nazionale per numero di omicidi (32), superata soltanto da Napoli (83), Milano (50) e Roma (36); riportando il numero degli omicidi al numero di abitanti della provincia, Foggia risulta essere al primo posto;

secondo quanto denunciato in un recente documento formulato dai magistrati in servizio presso la procura della Repubblica foggiana, « Foggia ed il suo circondario negli ultimi anni hanno visto crescere in maniera esponenziale il livello di criminalità organizzata di tipo mafioso in Foggia, Cerignola e San Severo », come peraltro riconosciuto da pronunciamenti della magistratura di cognizione la quale, con sentenze passate in giudicato, ha riconosciuto associazioni criminali maggiori (articolo 416-*bis* codice penale), nonché dalle risultanze di « recentissime indagini nei confronti della cosiddetta “Società foggiana”, della cosiddetta “mafia del Gargano” », che hanno condotto alla emissione di un numero rilevante di misure restrittive delle libertà personali a conferma del « pericoloso salto di qualità del fenomeno mafioso operante nel circondario »;

diffusissimo è altresì il fenomeno delle associazioni a delinquere operanti in vari settori e finalizzate ad una variegata

tipologia di delitti-scopo quali l'usura, le estorsioni, le rapine, gli stupefacenti e le truffe ad enti pubblici;

in tale quadro occorre poi inserire gravissimi episodi accaduti nella città capoluogo, tutti significativi di disagio sociale, di degrado urbano, di pericolosità criminale quali: l'omicidio di un consigliere comunale di AN consumato in una sezione di quel partito, il crollo di due abitazioni in uno dei quartieri popolari della città col tristissimo corollario di vittime, il crollo di un intero palazzo di più piani nel centro cittadino assunto alle cronache nazionali per le sue devastanti conseguenze in termini di vite umane, episodi, questi ultimi, tutti riconducibili alla realtà abitativa della città di Foggia, al suo sviluppo urbanistico, al mercato della casa, nel cui ambito si sono mosse importantissime iniziative giudiziarie;

ancora di recente l'opinione pubblica nazionale ha seguito con stupore e con commozione diffusa la vicenda della quindicenne di Manfredonia barbaramente uccisa in situazioni allo stato ancora misteriose;

del territorio dauno e delle sue vicende criminali, anche per le pressanti richieste dei parlamentari della provincia, si è occupata a più riprese la Commissione parlamentare antimafia;

per fronteggiare lo stato di fatto sin qui sinteticamente delineato, con riferimento alla risposta giudiziaria dello Stato, operano uffici gravemente sottodimensionati e con organici largamenti vacanti, sia per quanto riguarda il personale togato che per quanto riguarda quello amministrativo e di supporto;

gli uffici della procura della Repubblica, su un organico già di per sé gravemente insufficiente di 14 unità, lamentano scoperture pari al 40 per cento ed una presenza di 5 uditori giudiziari con funzioni su 9 unità operanti;

ogni magistrato della procura sopporta un carico medio di circa 5.000 fascicoli, partecipa a 26 udienze mensili (le

udienze tenutesi nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004 sono state 2.262) è impegnato, sempre su base mensile, in 3/4 giorni di turno esterno ed in 2/3 giorni di turno posta (con la media quotidiana di 80 fascicoli);

le udienze penali scontano quotidianamente la mancanza delle risorse necessarie per l'utilizzo della stenotipia e per il pagamento del lavoro straordinario in favore degli operatori delle cancellerie e quindi le udienze durano molto più a lungo e sono in numero ridotto;

le acutissime difficoltà in cui si dibattono gli uffici giudiziari di Foggia sono stati sistematicamente denunciate e segnalate dal procuratore della Repubblica, con relazioni a vari uffici e con visite presso le direzioni ministeriali, dai parlamentari del territorio, con atti di sindacato ispettivo e con visite alle direzioni ministeriali ed agli uffici di direzione politica del ministero di via Arenula, dalla Commissione parlamentare antimafia, da inchieste giornalistiche e da denunce istituzionali di ogni livello;

gli uffici del tribunale segnano anch'essi numerosi vuoti di organico ed un carico di lavoro enorme, come segnalato da recenti accertamenti ispettivi operati dal ministero;

insufficiente appare altresì la dotazione organica e strumentale dei presidi statuali dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di finanza, che operano tra mille difficoltà e con lodevolissimo impegno, unanimemente loro riconosciuto, ma con penuria di mezzi atteso il contesto del loro agire;

la polizia di Stato può disporre per un servizio essenziale, quale è ritenuto quello delle «volanti», soltanto di due automezzi per turno; la pianta organica è ferma al 1981 e pertanto non tiene conto dell'incremento di lavoro determinato dall'Ufficio immigrazione, uno dei più importanti dell'Italia meridionale;

enorme preoccupazione suscita altresì tra i lavoratori e gli imprenditori

agricoli l'incremento di episodi criminosi verificatisi nelle campagne;

i dati di fatto sin qui sintetizzati contribuiscono in modo decisivo ad acuire il sentimento di insicurezza dei cittadini, ormai diffusissimo e profondo, impoveriscono oltre il tollerabile la qualità della vita dei cittadini, realizzano un ostacolo insormontabile allo sviluppo economico del territorio, scoraggiano l'iniziativa imprenditoriale;

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni iniziativa per incrementare gli organici della magistratura operante presso il tribunale e presso la procura della Repubblica di Foggia;

2) ad attivarsi per assicurare in tempi brevi la copertura dei vuoti di organico presso gli stessi uffici giudiziari sia con riferimento al personale togato sia con riferimento a quello amministrativo;

3) ad assicurare le risorse necessarie per la celebrazione delle udienze mediante l'uso della verbalizzazione a cura degli stenotipisti e con la presenza del personale di cancelleria anche oltre il normale orario di lavoro;

4) ad incrementare la presenza di unità della polizia di Stato, adeguando gli organici fermi al 1981;

5) ad assegnare agli uffici ed alle caserme delle forze dell'ordine le necessarie dotazioni strumentali, con particolare riferimento agli automezzi da destinare al controllo continuo del territorio;

6) ad assumere ogni iniziativa per articolare un piano di sicurezza extraurbano nelle campagne, piano che veda la collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, dei corpi di vigilanza urbana, delle istituzioni territoriali;

7) ad incentivare le iniziative territoriali destinate alla prevenzione sociale

sul territorio, alla valorizzazione dei centri sociali, dei centri di aggregazione giovanile;

8) a promuovere e finanziare attraverso iniziative normative, un piano casa per la città di Foggia, finalizzato alla eliminazione delle diffuse situazioni di degrado e di povertà oggi esistenti, rese ancora più acute dalla soppressione dell'istituto dell'assegno di mantenimento, situazioni nelle quali sono maturati recenti episodi, quali la morte di due gemelli di 5 mesi avvenuta in una baraccopoli perché non curati, ovvero il crollo di abitazioni fatiscenti con l'annientamento di due giovani famiglie, ovvero la morte di un pensionato che viveva in uno scantinato;

9) a riferire all'aula entro il 31 marzo 2005.

(1-00413) « Violante, Bonito, Finocchiaro, Leoni, Di Gioia, Caldarola, Folena, Pigionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Amici, Bielli, Maran, Marone, Montecchi, Sabatini, Soda, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Siniscalchi ».

Risoluzioni in Commissione:

La IV Commissione,

premessi che:

la legge 23 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26 comma 11-*quater* ha previsto l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari ed occupati da personale con titolo scaduto, con esclusione di quelli occupati da personale cui sia stato notificato l'avvio di procedimento di recupero forzoso;

preso atto che l'O.d.G. n. 9/4447/149, a firma Gioacchino Alfano, accolto dal Governo nella seduta n. 391 del 19 novembre 2003 della Camera dei Deputati, al fine di eliminare interpretazioni discrezionali della locuzione « notifica di prov-

vedimento di recupero forzoso », riportata nella lettera c) del comma 11-*quater* della legge in premessa, ha stabilito che tale locuzione deve essere interpretata come « notifica di sentenza di recupero forzoso passata in giudicato »;

preso altresì atto che l'O.d.G. n. 9/4489/60, a firma Antonio Mereu accolto in data 17 dicembre 2003, impegna il Governo a prevedere la possibilità che nell'individuazione degli alloggi da dismettere si possano escludere quelli attualmente occupati dai soggetti di cui al secondo periodo del comma 7, dell'articolo 9 della legge n. 537/1993, salvo nel caso in cui l'occupante manifesti la volontà di acquisto;

preso altresì atto che la risoluzione approvata in data 29 settembre 2004 dalla Commissione Difesa del Senato impegna il Governo a valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di rimanere negli alloggi, e che il ministero della Difesa deve adottare criteri univoci fra tutte le Forze armate nella individuazione degli alloggi da alienare, avuto riguardo alle esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata;

considerato inoltre che:

la Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha espresso in data 25 novembre 2004 in merito allo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, parere favorevole a condizione che sia effettuata « una valutazione accurata delle effettive necessità abitative del personale militare, anche in considerazione delle esigenze derivanti dalla riforma della leva » e che « siano considerati alienabili gli immobili occupati da soggetti che non versino in condizioni di disagio economico – da individuare sulla base dei parametri indicati dall'articolo 2 del presente schema di decreto – o che, comunque, abbiano manifestato disponibilità all'acquisto,

impegna il Governo a:

procedere alla dismissione degli alloggi applicando criteri uniformi ed omogenei fra le FFAA e all'interno delle stesse, integrando, se del caso, l'elenco delle unità individuate per la vendita, a nulla valendo interpretazioni discrezionali se non espressamente previste dalla legge;

attenersi rigorosamente a quanto recepito dallo stesso Governo in merito all'interpretazione dell'articolo 26, lettera c) comma 11-*quater*, della legge 326/203, prevedendo l'esclusione dal piano di vendita solo degli alloggi ai cui utenti sia stata notificata sentenza passata in giudicato;

salvaguardare la fascia di utenza con reddito medio-basso tenendo conto della volontà d'acquisto degli utenti, prendendo a riferimento i tetti di reddito lordo annuali per l'intero nucleo familiare fissati dal Ministro della Difesa nel decreto annuale di cui alla legge 537/1993.

(7-00537) « Pisa, Ascierio, Ruzzante, Deiana, Minniti ».

La IV Commissione,

premesso che:

la legge 11 luglio 1986 n. 390, recante la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici, prevede, all'articolo 1, comma 1, che l'Amministrazione finanziaria possa dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, a determinati enti, tra i quali le Associazioni d'Arma;

le concessioni e le locazioni sono, rispettivamente, assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non superiore al 10 per cento di quello determi-

nato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio;

il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha trasferito ai prefetti la competenza in ordine al riconoscimento della personalità giuridica anche per le Associazioni d'Arma, attribuita in precedenza al Ministero della difesa;

tale stato di cose ha determinato, a motivo delle differenti prassi seguite dalle prefetture, un aggravio dei procedimenti, e può portare ad una proliferazione delle Associazioni, con conseguente frantumazione dei sodalizi esistenti, a scapito dell'unità degli ideali perseguiti e della coesione dell'associazionismo militare;

considerato che:

il regolamento di delegificazione da emanare ai sensi del comma 10-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiunto dalla legge 2 aprile 2001 n. 136, in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, risulta in corso di redazione e vi è il fondato timore che il beneficio di cui alla citata legge n. 390 del 1986 venga ridotto o addirittura, annullato;

il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 contiene una disciplina speciale per le persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali ed una deroga a favore degli Enti ecclesiastici, ma non prevede un'analoga deroga a favore delle Associazioni d'Arma;

pertanto, la Giunta del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA), nella riunione del 12 ottobre 2004, alla luce di quanto sopra, ha lamentato la scarsa attenzione nei

confronti dei problemi che affliggono le Associazioni d'Arma e che ne mettono a repentaglio la sopravvivenza, nonostante il loro fondamentale ruolo di supporto alle Forze armate ed al Paese, sempre riconosciuto dalle istituzioni,

impegna il Governo a:

non modificare in sede di emanazione del regolamento di delegificazione sopra richiamato il beneficio concesso alle Associazioni d'Arma, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 390 del 1986;

ad adottare iniziative volte ad introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 una deroga volta a ripristinare la competenza del Ministero della difesa in ordine all'attribuzione della personalità giuridica alle Associazioni d'Arma.

(7-00538) « Ascierto, Cossiga, Gamba ».

La VI Commissione,

premesso che:

nel corso della discussione della risoluzione in Commissione, n. 7-00480 avvenuta il 21 ottobre 2004, il Sottosegretario Molgora ha confermato che il 17 dicembre 2004 iniziava a scadere il termine dell'istruttoria della CONSOB relativa al collocamento fra il pubblico dei prodotti finanziari « My Way » e « 4 You »;

in base al vigente articolo 195 del Testo unico della finanza (decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58), entro tale data la CONSOB era pertanto tenuta a formulare proposte al Ministero dell'economia e delle finanze per l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative mediante decreto motivato, che rappresenta l'unico atto pubblico dell'intero procedimento;

ciononostante, nell'analogo caso delle obbligazioni Cirio, il Ministro dell'economia e delle finanze in sede di *question time* in assemblea n. 3-03955 relativo ai rapporti fra intermediari finan-

ziari e clientela, ha scelto di (testualmente) « segnalare al Parlamento che, proprio questa mattina, ho ricevuto dalla CONSOB dodici casse di documenti sul caso Cirio per irrogare 400 sanzioni riguardo a tale caso, e ho conferito agli uffici l'incarico formale di procedere in tal senso quanto prima possibile »;

valutata positivamente in termini di trasparenza la predetta innovazione comunicazionale del Ministro, pur se, a stretto rigore, di dubbia legittimità formale, in quanto va peraltro ad anticipare gli effetti sostanziali della condivisibile riformulazione dell'articolo 195 del Testo unico della finanza contenuta nel *corpus* normativo sugli abusi di mercato finanziario nel senso dell'abolizione del ruolo del Ministero nei procedimenti sanzionatori della CONSOB, se e quando si riuscirà finalmente a vedere approvata la legge comunitaria 2004,

impegna il Governo:

a comunicare quanto prima i tempi previsti di emanazione dell'eventuale decreto sanzionatorio relativo al caso delle obbligazioni Cirio, citato dal Ministro nella seduta del 9 dicembre 2004;

ad informare analogamente su quale sia la quantità fisica dei documenti trasmessi dalla CONSOB al Ministero dell'economia e delle finanze sul caso dei prodotti finanziari « My Way » e « 4 You » e con quante proposte di sanzione, nonché a comunicare quali tempi preveda per l'emanazione del relativo eventuale decreto sanzionatorio.

(7-00536)

« Benvenuto ».

La IX Commissione,

ricordato che le Autorità portuali di Olbia, Ancona e Livorno risultano da lungo tempo commissariate, nonostante le chiare previsioni normative in proposito e gli impegni assunti dal Governo per porre fine a tali gravi situazioni;

richiamati gli indirizzi espressi dalla IX Commissione della Camera dei deputati con l'approvazione, il 24 settembre 2003, della risoluzione n. 7-00296 in cui si impegna, in particolare, il Governo a « superare nei termini più rapidi il commissariamento del porto di Livorno » e a « non ricorrere ad altri ingiustificati commissariamenti che limitano di diritto e di fatto gli Enti all'ordinaria amministrazione e mortificano le prospettive di sviluppo di porti »;

richiamato il contenuto dell'ordine del giorno (n. 9/5150/10), accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 27 luglio 2004, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 5150, che impegna l'Esecutivo a « non ricorrere in futuro a ulteriori nomine al di fuori delle norme previste dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 e da quelle introdotte nella presente legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004 e pertanto impegna il ministro delle infrastrutture e dei trasporti a procedere alla richiesta della terna ai presidenti della regione Toscana e della regione Marche per le nomine dei presidenti delle Autorità portuali di Livorno e Ancona come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 6 come modificato dalla legge di conversione e a non procedere, in futuro, in occasione dei rinnovi delle autorità portuali ad ulteriori commissariamenti di autorità portuali »;

richiamati quindi gli impegni assunti dal rappresentante del Governo, Viceministro per le infrastrutture ed i trasporti Tassone, nella seduta della IX Commissione della Camera dei deputati del 22 settembre 2004 che ha assicurato come, con riferimenti ai tre porti in questione (Olbia, Livorno e Ancona) « si stanno avviando le procedure di nomina, sulla base della nuova normativa »;

richiamati altresì gli analoghi impegni assunti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Pietro Lunardi, in numerosi incontri svolti con i componenti della IX Commissione;

ricordato infatti che il nuovo comma 1-bis, dell'articolo 8 della legge n. 84 del

1994, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, prevede espressamente che « esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata »;

stigmatizzato quindi fortemente l'atteggiamento assunto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il quale, nonostante i presidenti delle regioni interessate abbiano trasmesso, nei termini previsti dalla legge, le terne dei nominativi non ha proceduto a formulare le relative proposte di nomina ed a trasmetterle alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei pareri di competenza;

espresso quindi un giudizio fortemente severo rispetto a tale atteggiamento che pregiudica gravemente il corretto funzionamento dei porti in questione con gravi danni per l'economia del settore e per lo sviluppo dei traffici marittimi in tale ambito,

impegna il Governo:

ad intervenire tempestivamente, e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2004, al fine di porre fine alla ingiustificata situazione di commissariamento in cui si trovano da lungo tempo le Autorità portuali di Olbia, Ancona e Livorno, procedendo alle nomine dei rispettivi presidenti sulla base delle terne formulate dai presidenti delle giunte regionali

competenti, come previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994.

(7-00535) « Duca, Ferro, Rosato, Ricciotti, Di Gioia, Alfonso Gianni ».

La XI Commissione,

premessò che:

in data 25 novembre 2004 il Governo ha risposto in modo solo parziale all'interrogazione a risposta immediata n. 5-03701 sulla gestione parasubordinati dell'INPS;

in tale sede il Governo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, al fine di negare la generale opacità di tale gestione ed in particolare il buio fitto sulle prestazioni erogate, ha affermato che nel sito Internet dell'INPS sarebbero disponibili un opuscolo intitolato « Il lavoro parasubordinato » e l'accesso diretto a circolari, messaggi e testi normativi inerenti ai lavoratori parasubordinati;

rilevato che svariati tentativi, operati con la normale diligenza, non hanno consentito di rinvenire in Internet quanto sopra indicato;

considerato che:

i lavoratori parasubordinati hanno ovviamente tutti i diritti di conoscere i dettagli delle prestazioni in contropartita alle contribuzioni, aspetto quest'ultimo che viceversa, non a caso, è bene approfondito nel sito Internet dell'INPS;

è ingiustificato e discriminatorio nei confronti dei parasubordinati il fatto che ad essi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non sono mai stati inviati gli estratti contributivi,

impegna il Governo:

a rendere effettivamente ed agevolmente consultabile agli iscritti alla gestione parasubordinati dell'INPS il dettaglio su Internet delle prestazioni previdenziali ottenibili;

ad inviare ai parasubordinati gli estratti conto contributivi analogamente a quanto fatto per i lavoratori dipendenti.

(7-00534) « Guerzoni, Benvenuto ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premessò che:

in data 26 aprile 1954 (epoca non sospetta) il Tribunale Supremo Militare Italiano ha emesso una sentenza inappellabile di eccezionale importanza storica (Presidente: Buoncompagni-Relatore: Ciar-di), con la quale riconosceva, in base al Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja che « La Repubblica Sociale Italiana concretava un Governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, e non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti. Essi erano comandati da capi responsabili, indossavano segni distintivi riconoscibili a distanza, portavano apertamente le armi e si conformavano, nei confronti dell'avversario belligerante, alle leggi e agli usi di guerra »...;

« la nostra legge di guerra, approvata con Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1415, dispone, all'articolo 25, in armonia con le convenzioni internazionali, che i legittimi belligeranti debbono indossare un'uniforma o essere muniti di distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza. Pertanto deve concludersi che i partigiani, non assoggettati alla legge penale militare, per l'espresso disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 93, non possono essere considerati belligeranti, non ricorrendo nei loro confronti, le con-